



Tribunale di Milano
Sezione II civile

In funzione di Tribunale Fallimentare

Il Giudice Delegato

Letta l'istanza presentata in data 27 gennaio 2016 dal difensore di [redacted] con la quale viene chiesto di accedere agli atti del Fallimento [redacted] IN LIQUIDAZIONE (R.G. [redacted] Fall.) e di estrarre copia dei medesimi; rilevato:

- che, come statuito dalla Suprema Corte – deve ritenersi insussistente un illimitato diritto del fallito (o di soggetti terzi) alla consultazione di tutti gli atti della procedura concorsuale, diritto subordinato, invece, alla presentazione di specifica istanza formulata in modo da consentire non solo l'identificazione dell'istante e degli atti che intende visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 06/10/2005, n. 19509; Cass. civ., Sez. I, 04/09/2004, n. 17885; Cass. civ., Sez. I, 23/04/2003, n. 6478; Cass. civ., Sez. Unite, 10/05/2001, n.181; per la giurisprudenza di merito Trib. Sulmona, 11/03/2003; Trib. Catania, 25/11/1996);
- che, tuttavia, i principi affermati dalla Suprema Corte devono trovare un ridimensionamento nel caso in cui l'accesso sia motivato e giustificato dalla pendenza di un procedimento penale, operando in tal caso sia il principio costituzionale del diritto della persona accusata di un reato all'acquisizione di ogni mezzo di prova a suo favore nel processo penale (art. 111, comma 3, Cost.), sia l'applicazione concreta di tale principio, disciplinata dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, sulle indagini difensive in sede penale;
- che, in tale ultima ipotesi, le esigenze di difesa dell'imputato debbono ritenersi prevalenti almeno nella fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari ed alla emissione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., dal momento che tale passaggio procedurale apre il via alla piena *discovery* processuale e rende inevitabile un altrettanto pieno dispiegarsi delle facoltà di difesa dell'imputato;
- che, pertanto, chiuse le indagini preliminari, deve riconoscersi al soggetto imputato in procedimento penale il diritto di accesso al fascicolo del fallimento, e di esame di tutta la documentazione in esso contenuta, compresa la relazione ex art. 33 L.F. che costituisce – usualmente – fonte della *notitia criminis* all'origine delle indagini;
- che la necessaria tutela dei soggetti terzi i cui interessi compaiano negli atti del fascicolo del Fallimento può essere assicurata disponendo, come si dispone nella presente sede, che l'accesso avvenga in presenza del Curatore o di un suo delegato, in modo da garantire che l'estrazione degli atti concerna esclusivamente atti concernenti direttamente o indirettamente l'imputato;
- che, per contro, deve ritenersi che l'accesso possa essere eccezionalmente rifiutato in relazione a singoli atti, qualora l'accesso medesimo possa compromettere o lo svolgimento di ulteriori indagini in sede penale, non ancora terminate, o la proposizione di azioni civili non ancora iniziate, e soggette a compromissione in caso di anticipata divulgazione;
- che, in particolare, in tale ultimo caso – assenti le radicali esigenze di tutela in sede penale – la tutela dei diritti dell'interessato in sede civile ben può essere differita al pieno contraddittorio processuale, idoneo di per sé – alla luce delle molteplici e distanziate



TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE II CIVILE
Decreto nel Fallimento R. G.

foglio nr. 2

scansioni procedurali - a consentire alla parte un pieno dispiegamento della propria difesa;

P.O.M.

- 1) autorizza il difensore di [redacted] ad accedere al fascicolo del Fallimento [redacted] IN LIQUIDAZIONE (102/2013) e ad estrarre - anticipandone i relativi oneri - copia dei documenti necessari alle esigenze di difesa dell'interessato;
- 2) dispone, che l'accesso avvenga in presenza del Curatore o di un suo delegato, il quale dovrà garantire che l'estrazione degli atti concerna esclusivamente atti concernenti direttamente o indirettamente l'imputato, informando il G.D. di eventuali condotte potenzialmente lesive dei diritti dei terzi.

Milano 29 gennaio 2016

Il Collaboratore di Cancelleria

Il Giudice Delegato
Dott. Federico Rolfi

